



PUNTO CONCORSI
La comunità professionale
per le università e gli enti pubblici di ricerca

n. 37 – 29 luglio 2020

PROGRESSIONI ECONOMICHE VERTICALI E PERCENTUALI DI RISERVA

Progressioni economiche verticali – Interpretazione autentica dell'art. 22 comma 15 del D. Lgs. N. 75 del 2017 modificato dal Decreto Legge 30 dicembre 2019 n. 162 (Decreto Milleproroghe)

Il testo vigente dell'articolo 22 comma 15 del Decreto Legislativo n. 75/2017 dispone:

15. Per il triennio 2020-2022, le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno. Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 30 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria. In ogni caso, l'attivazione di dette procedure selettive riservate determina, in relazione al numero di posti individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti destinata al personale interno, utilizzabile da ogni amministrazione ai fini delle progressioni tra le aree di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Tali procedure selettive prevedono prove volte ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni, l'attività svolta e i risultati conseguiti, nonché l'eventuale superamento di precedenti procedure selettive, costituiscono titoli rilevanti ai fini dell'attribuzione dei posti riservati per l'accesso all'area superiore.

La modifica di cui trattasi è stata disposta con il DL 30 dicembre 2019, n. 162 (in G.U. 31/12/2019, n. 305), convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8 (in S.O. n. 10, relativo alla G.U. 29/02/2020, n. 51), pertanto la norma logicamente ha fatto riferimento al triennio vigente.

Pertanto, in applicazione del principio *tempus regit actum*, si propende per interpretare il limite temporale e la percentuale del 20% fino al giorno dell'entrata in vigore del Decreto legge 162/2019, successivamente varrà il testo vigente. Si ritiene che le procedure di selezione siano attivabili nel rispetto dei relativi termini.

Quanto alla modalità di calcolo della base del 30%, considerato che si sta formando una giurisprudenza contabile conforme sul principio restrittivo, per evitare di incorrere in ipotesi di illegittimità contabili, si ritiene debba essere considerata la percentuale con riferimento al numero di posti previsti per i concorsi di pari categoria e non il numero di posti previsti per i concorsi di qualsiasi categoria.